



COMUNE DI SAN GIOVANNI  
DEL DOSSO

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER  
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO  
PUBBLICO E DEL RELATIVO  
CANONE

**Approvato con deliberazione CC n. 41 del 30/11/1998**  
**Modificato con deliberazione di CC n. 24 del 25/03/2009**

## INDICE

### **TITOLO 1- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.**

#### Capo 1 – Principi generali.

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.
- Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.
- Art. 4 - Occupazioni di urgenza.
- Art. 5 - Domanda di occupazione.
- Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.
- Art. 7 - Durata dell'occupazione.

#### Capo 2 – Prescrizioni tecniche.

- Art 8 - Esecuzione di lavori e di opere.
- Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.
- Art. 10 - Autorizzazione ai lavori.
- Art. 11 - Occupazioni occasionali.
- Art. 12 - Obblighi del concessionario.
- Art 13 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
- Art. 14 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.
- Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

#### Capo 3 – Tipologie di occupazione.

- Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.
- Art. 17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.
- Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.
- Art. 19 - Passi carrabili.
- Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici.
- Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.
- Art. 22 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).
- Art. 23 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.
- Art. 24 - Affissioni e pubblicità.
- Art. 25 - Distributori di carburanti.
- Art. 26 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).
- Art. 27 - Norma di rinvio.

### **TITOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.**

#### Capo 1 - Principi generali

- Art. 28 - Istituzione del canone.
- Art. 29 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 30 - Criteri di imposizione.
- Art. 31 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo
- Art. 32 Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.  
Determinazione del canone
- Art. 33 - Riduzioni.
- Art. 34 - Esenzioni.
- Art. 35 - Versamento del canone.
- Art. 36 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
- Art. 37 - Sanzioni
- Art. 38 - Funzionario responsabile del procedimento
- Art. 39 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 40 - Entrata in vigore.

# TITOLO 1- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

## **Capo 1 – Principi generali.**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di San Giovanni del Dosso, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

### **Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.**

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

### **Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.**

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

### **Art. 4 - Occupazioni di urgenza.**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla contestuale comunicazione, anche verbale, all'Ufficio Tecnico, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.28. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

### **Art. 5 - Domanda di occupazione.**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in

superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
  - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
  - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
  - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica, il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

#### **Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.**

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza dei Consigli di Circoscrizione nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
  - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;
  - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che

possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
8. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al funzionario responsabile.

#### **Art. 7 - Durata dell'occupazione.**

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

### **Capo 2 - Prescrizioni tecniche.**

#### **Art 8 - Esecuzione di lavori e di opere.**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

#### **Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.37 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **Art. 10 - Autorizzazione ai lavori.**

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

#### **Art. 11 - Occupazioni occasionali.**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione all'Ufficio Tecnico.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

#### **Art. 12 - Obblighi del concessionario.**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

#### **Art 13 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.**

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
  - d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
  - e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

f) il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

#### **Art. 14 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.**

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

#### **Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.**

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

### **Capo 3 - Tipologie di occupazione.**

#### **Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.**

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

#### **Art. 17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.**

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

#### **Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.**

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **Art. 19 - Passi carrabili.**

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
2. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

#### **Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici.**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

#### **Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.**

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

#### **Art. 22 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).**

- I. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **Art. 23 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.**



1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane od altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni vane.
  - a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
  - b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.
4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.
6. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.
8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

#### **Art. 24 - Affissioni e pubblicità.**

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio al vigente Regolamento di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 25 - Distributori di carburanti.**

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **Art. 26 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).**

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

#### **Art. 27 - Norma di rinvio.**

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo LII, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

## **TITOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.**

### **Capo 1 - Principi generali**

#### **Art. 28 - Istituzione del canone.**

1. Il Comune di San Giovanni del Dosso, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera li) della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall' 1.1.1999, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.
2. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
3. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

#### **Art. 29 - Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in

mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

#### **Art. 30 - Criteri di imposizione.**

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle fasce orarie in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie cui vanno riferite le singole strade. La tariffa della seconda categoria è pari al 50% della prima. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.
4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).
7. Per le occupazioni esercitate con cevedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.
8. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### **Art. 31 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo**

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di

pubblici servizi il canone non si applica.

4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
5. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alla fattispecie di seguito indicate:
  - canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare,
  - il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63 ,comma 2, lettera f del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
8. In riferimento al comma 7, il numero degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo è quello risultante alla data del 1° gennaio di ogni anno.

**Art. 32 Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.  
Determinazione del canone**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate località individuate con deliberazione della Giunta Comunale:
  - . centro abitato;
  - . zona esterna.
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,

dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insite su di una superficie non superiore quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

### **Art. 33 - Riduzioni.**

1. Il canone è ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
2. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
3. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché agli spettacoli viaggianti.
4. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:
  - la tariffa per le occupazioni temporanee è ridotta al 30% per occupazioni di durata fino ad otto ore;
  - da 8 a 12 ore riduzione del 10%;
  - oltre le 12 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera;
5. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta a 1/3.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta al 50%.
7. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.
8. Per le occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti, la tariffa è ridotta ad un terzo.

### **Art. 34 - Esenzioni.**

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
  - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
  - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita;
  - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) passi carrabili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- m) occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Lire 5.000.
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - w) occupazioni di aree cimiteriali;
  - x) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
  - y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
  - z) le occupazioni di qualsiasi natura effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti incluse quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti.
- Al) Le occupazioni effettuate con tende fisse o retrattili ossoggettanti al suolo fino ad un metro e mezzo.

#### **Art. 35 - Versamento del canone.**

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda Lire un milione (1.000.000),
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico
3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso danno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

### **Art. 36 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone**

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accertata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 35 entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5 per cento annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 37 - Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone dovuto;
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto;
3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25 per cento del canone dovuto;
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato;
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se



- dovuto, della sanzione e degli interessi moratori;
6. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento annuo;
  7. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3, e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Art. 38 - Funzionario responsabile del procedimento**

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

#### **Art. 39 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**

1. Dal 10 gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di in posizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato dal comma 1.

#### **Art. 40 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1999.